

*Line. n. 88/08*  
*Riferimento:*  
*Line. 72/08*



CORTE D'APPELLO DI LECCE SEZ. DIST. DI TARANTO
10. OTT. 2008
PROT. N. <i>2314</i>

# Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli affari di giustizia  
Direzione Generale della Giustizia Civile  
Ufficio I



n\_dg.DAG.10/10/2008.0132171.U

Roma, 10 ottobre 2008

Fasc. n. 016.001.002-44  
(da citare nella corrispondenza)

AOO - Ufficio di Registrazione - 07302702209		
N. <i>3620</i>		<b>13 OTT. 2008</b>
UOR	CC	RUO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo		Sottofascicolo

Ai Sigg. Presidenti di Corte di Appello  
**Loro Sedi**

Ai Sigg. Procuratori Generali  
presso le Corti di Appello  
**Loro Sedi**

e, p.c., Al Sig. Capo dell'Ispettorato Generale  
del Ministero della Giustizia  
**Roma**

**OGGETTO:** Indennità di udienza dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari. Prescrizione del diritto (seguito nota n. m/dg.Dag. 99639.U del 24.7.2008).

Con riferimento alle numerose richieste di chiarimenti pervenute dagli Uffici giudiziari e facendo seguito alla nota n. m/dg.Dag 99639.U del 24.7.2008, con la quale questa Direzione Generale si riservava, dopo l'acquisizione di un parere tecnico-giuridico dell'Ufficio Legislativo, di fornire indicazioni in merito al termine di prescrizione per la corresponsione degli arretrati delle indennità di udienza giornaliera ai giudici onorari di tribunale ed ai vice procuratori onorari (art. 4, co.1 e 2. D. Lgs. 28.7.1989, n. 273), si fa presente quanto segue.

Premesso che alla corresponsione delle indennità ai giudici onorari di tribunale ed ai vice procuratori onorari che ne facciano richiesta potrà procedersi nel rispetto dei criteri indicati con nota-circolare di questa Direzione Generale n. m/dg.Dag. 113877.U del

4.9.2008, nel caso di specie, nonostante la continuità del rapporto onorario, non appare sussistere, in relazione al pagamento delle indennità di cui trattasi, una causa *debendi* continuativa basata su liquidazioni periodiche compatibili con le scadenze temporali richieste dall'art. 2948, comma 4, c.c., il quale prevede la prescrizione quinquennale. Nè risultano sussistere i presupposti delle altre prescrizioni brevi stabilite dagli artt. 2947 e segg. c.c..

Tali considerazioni inducono, pertanto, a ritenere che il diritto all'indennità in questione si prescriva nel termine ordinario di dieci anni, previsto dall'art. 2946 c.c..

Il diritto a percepire la doppia indennità matura, all'esito della doppia udienza giornaliera a cui ha partecipato il magistrato onorario, a decorrere dall'entrata in vigore della relativa norma istitutiva (art. 24 ter D.L. 24 novembre 2000, n. 341, nel testo integrato dalla legge di conversione 19 gennaio 2001, n. 4, modificatrice dell'art. 4 d. lgs. 28 luglio 1989, n. 273), quindi dal 21 gennaio 2001.

Si pregano le SS. LL. di diramare la presente nota agli uffici giudiziari del distretto.

**Il Direttore Generale**  
**Luigi Fruzzio**

